



F.A.Q.

Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile

DGR n. 1218/2016 - BANDO PUBBLICO per la selezione della SISUS - Comuni Polo

DGR n. 1219/2016 - AVVISO PUBBLICO PER INVITO a partecipare alla selezione delle SISUS - Comuni Capoluogo

DGR n. 1570/2016 – Proroga e modifiche a DGR n. 1218 e 1219/2016

INDICE ARGOMENTI FAQ

Compilazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)

Obiettivo Tematico 2

Obiettivo Tematico 4

Obiettivo Tematico 9

Indicatori e obiettivi

Aspetti finanziari

Questioni specifiche relative alla SISUS dei Comuni polo (DGR n. 1218/2016)

Struttura organizzativa dell'Autorità urbana

Convenzione tra comuni dell'Area e governance

GENERALE

C'è l'assegnazione di un punteggio specifico legato all'eventuale co-finanziamento da parte del beneficiario per le sub-azioni in base alla percentuale garantita? Ovvero c'è differenza tra l'assicurare il 5% piuttosto del 15% o altra percentuale?

Risposta: No. Non è prevista l'assegnazione di un punteggio diverso per percentuali di co-finanziamento diverso.

Sono previsti acconti e/o anticipi per gli interventi di cui al bando in oggetto, in particolare per quegli interventi che devono essere realizzati entro il 2018 - azione 4.6.2 rinnovo del materiale rotabile con beneficiaria l'azienda di trasporto e azione 9.4.1 sub-azione 1 e 2 con beneficiari Comuni , ATER e enti pubblici?

Risposta: La concessione di acconti/anticipi non è esclusa dai Regolamenti Comunitari. Sono in corso di valutazione modalità e tempistiche per l'eventuale erogazione, anche relativamente alla compatibilità finanziaria con il bilancio regionale. Si ritiene si tratti di una questione che riguarda più l'attuazione che la costruzione della strategia; pertanto verranno forniti dei chiarimenti in futuro, contestualmente alla redazione delle linee guida sull'attuazione della strategia.

Si chiede se è prevista la possibilità di effettuare una rimodulazione degli interventi programmati negli ultimi anni (2020-2021). Se sì, le somme possono essere riallocate in interventi nelle medesime azioni oppure nel più ampio ambito del medesimo obiettivo tematico? Cosa accade se invece viene stralciato un intervento e non vengono effettuate spese? C'è una penalizzazione? (presumendo di non influenzare il raggiungimento degli obiettivi di riserva di performance).

Risposta: questi aspetti non sono ancora stati stabiliti formalmente e verranno comunicati in fase di attuazione. Pur trattandosi in questa fase soltanto di

ipotesi, in generale si può comunque anticipare che qualora siano permesse delle modifiche, potrebbero essere intraprese solo dopo aver esperito tutte le attività previste e a fronte di palesi e gravi ostacoli all'attuazione dell'azione, indipendenti dalla responsabilità e volontà dell'Area e non certo, ad esempio, derivanti dal cambiamento delle priorità o orientamento politico dell'amministrazione. Quanto più importante è la modifica, tanto più forte e giustificata dovrà essere la motivazione.

Quando si può ipotizzare indicativamente l'avvio delle operazioni (es. 1 trimestre 2017)?

Risposta: ad oggi si può ipotizzare l'avvio delle operazioni entro il primo trimestre del 2017.

Considerato che la validità del Programma decorre dal 1/01/2014, a partire da che data è possibile inserire nella strategia interventi di ristrutturazione di alloggi già eseguiti o in corso di esecuzione, rientranti nelle caratteristiche dal bando?

Risposta: si ricorda quanto prevede l'Art. 65 co.6 Reg. 1303/2013:

"(...) Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023 (...)".

Inoltre l'Art.65 co.6 Reg. 1303/2013 prevede quanto segue:

"(...) Non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (...)".

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 65 c. 6, si fa riferimento alla domanda di finanziamento presentata dal beneficiario così come definito dall'art.2 dello stesso Reg. 1303/2013.

Può costituire elemento che condiziona la NON ammissibilità della domanda di partecipazione se un comune dell'Area urbana non intende

più far parte della suddetta area urbana e quindi NON risulti più fra i comuni che sottoscrivono lo schema di convenzione dell'area urbana?

Risposta: Si ritiene che l'uscita di un comune da un'Area urbana non pregiudichi la candidabilità dell'Area se permangono tutti i requisiti richiesti dalla precedente selezione cui alle DGR 258 e 259 del 05/03/2016 in particolare con riferimento ai criteri b "Criteri in merito all'identificazione dell'Area Urbana".

Tali requisiti saranno valutati anche per quanto riguarda la presente selezione (DGR 1218 e 1219/2016). Al paragrafo 1.1. si richiede infatti di descrivere l'area geografica e amministrativa con riferimento alla popolazione, superficie e densità; tali dati verranno valutati in merito al criterio c.1.1.

Si rileva tuttavia che l'assenza di un comune potrebbe avere delle conseguenze dal punto di vista dell'omogeneità dell'Area, configurandosi come un elemento di debolezza che potrebbe essere valutato in sede di istruttoria.

COMPILAZIONE DELLA SISUS

Al punto 4.2.1 del formulario viene richiesto per ogni azione di descrivere come essa contribuirà all'obiettivo generale della SUS. A quale Obiettivo Generale ci si sta riferendo? A quello individuato e descritto al punto 2.1 del medesimo formulario o altro?

Risposta: Sì, all'obiettivo di cui al punto 2.1

In alcune sezioni del formulario (a titolo di es. i punti 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5) non sono stati indicati limiti di battute. Ci sono dei limiti?

Risposta: No, in considerazione della natura delle risposte richieste. Si raccomanda pertanto in generale di essere sintetici e di scrivere solo quanto utile alla comprensione degli interventi.

Nel formulario la parola "azione" viene utilizzata in vari modi ("azioni", "azioni POR FESR", "azioni finanziate dalla SUS"); si vedano a titolo di es. i punti 2.3, 2.7.3, 3.1, 4.2.1 del formulario. S'intendono sempre e comunque le azioni POR, ovvero le azioni 2.2.2, 4.6.3, 4.6.2, ecc. (quindi da riportarsi così come formulate nel POR) oppure talora è un riferimento ad azioni da formularsi in maniera diversa, specifica per

la strategia dell'A.U.? La domanda non riguarda le "azioni attivate con altre fonti di finanziamento" (punto 2.3) di cui è chiara l'informazione richiesta.

Risposta: Si conferma che nella SISUS si dovrà sempre fare riferimento alle "Azioni" chiamandole con il numero e titolo da POR (es. "4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile"). La denominazione non deve essere "declinata" a livello urbano.

Per quanto riguarda quanto richiesto al punto 4.2, 4.2.1 ovvero la "descrizione sintetica dell'Azione", si deve descrivere l'azione del POR (cosa peraltro già presente nel documento POR) o verrà concretamente declinata/implementata localmente a livello di Area Urbana specificandone i benefici alla qualità della vita della popolazione, ecc. ecc.? Più sotto, sempre allo stesso punto si chiede la "descrizione di come l'azione contribuirà al relativo obiettivo specifico" s'intende l'obiettivo specifico della SISUS o l'obiettivo specifico del POR?

Risposta: la denominazione dell'azione (numero e titolo) resta la stessa del POR FESR. La descrizione va declinata a livello locale in base a come l'Area urbana intende realizzarla. Si veda quanto scritto nell'apposito spazio 4.2.1: "Descrizione sintetica dell'azione. Se esistenti, indicare le specifiche tipologie di popolazione a cui è indirizzata l'azione. Indicare i benefici che l'azione intende apportare in generale alla qualità della vita della popolazione urbana, e in particolare nei confronti di fasce della popolazione dell'area in condizioni di marginalità e/o fragilità."

Sempre nello stesso punto più in basso si fa riferimento al contributo dell'azione all'obiettivo generale della SISUS e all'obiettivo specifico, intendendo anche per quest'ultimo l'obiettivo specifico della SISUS.

OT 2

Relativamente all'azione 2.2.2, si chiede di conoscere se i 20 servizi on line addizionali per il cittadino offerti da ciascuna area urbana (pag. 203 del POR FESR) debbano avere una ripartizione tra i due macrointerventi o se la somma dei servizi realizzati dai due macrointerventi debbano totalizzare complessivamente 20 servizi.

Risposta: Fermo restando che entrambe le sub-azioni debbono produrre i servizi aggiuntivi offerti da ciascuna area, non c'è una definizione precisa del criterio di ripartizione dei servizi tra le due sub-azioni.

OT 4

Per quanto attiene l'azione 4.6.2- rinnovo del materiale rotabile, si riscontra che, per quanto riguarda gli autobus elettrici, l'attuale limite di contribuzione massima di € 240.000,00 euro sarebbe troppo basso, in quanto il costo di un autobus elettrico risulta pari circa a mezzo milione di euro. Le aziende di TPL pertanto si troverebbero costrette a sostenere costi molto più elevati per la quota a proprio carico, rendendo di fatto ardua la fattibilità di un progetto di sperimentazione dei bus elettrici, anche in considerazione che non risulta possibile un apporto da parte degli enti locali, stanti gli attuali vincoli di carattere normativo e finanziario. Si chiede, pertanto, se è possibile mantenere, nel caso dei veicoli elettrici, la quota di co-finanziamento al 75% eliminando il tetto del contributo di euro 240.000 euro.

Risposta: È stato ritenuto ragionevole modificare l'importo di contributo massimo erogabile per l'acquisto di mezzi elettrici o ibridi, portandolo a 350.000 €, cfr. DGR n. 1570 del 10/10/2016 (BUR n. 98 del 14/10/2016).

Per quanto riguarda l'azione 4.6.2, ci si chiede se sia sufficiente indicare l'area su cui ricadrà l'azione o se è necessaria una maggiore analiticità (l'indicazione dei percorsi).

Risposta: No, non è sufficiente indicare solo l'area, occorre una maggiore analiticità e dettaglio in relazione anche localizzazione delle aree urbane marginali/degradate e fasce svantaggiate di popolazione e al principio di integrazioni tra le Azioni.

Per quanto attiene l'azione 4.6.2- rinnovo del materiale rotabile, nelle "Tipologie di intervento" previste dalle Linee guida a pag. 23 si fa riferimento a "mezzi di lunghezza standard (12m). È possibile l'acquisto di mezzi di dimensione ridotta (8m)? E in caso affermativo, la percentuale di cofinanziamento e l'importo massimo previsti dalle linee guida rimangono invariati?

Risposta: Sì, è possibile. Si conferma che, nel caso di autobus omologati euro 6 o EEVV (cioè gli autobus non elettrici), la percentuale di contribuzione massima (60%) e relativo limite d'importo massimo (160.000,00 euro) non cambia al variare delle dimensioni del mezzo. Ci si aspetta, ragionevolmente, una spesa ammissibile inferiore per un mezzo di dimensioni ridotte che porterà quindi ad un contributo proporzionalmente ridotto.

Per quanto attiene le azioni 4.6.2 e 4.6.3 si chiede conferma che gli interventi previsti dalle Linee guida devono essere realizzati esclusivamente in ambito di trasporto urbano e non extraurbano. In particolare il quesito si pone perché l'azienda di trasporto locale ha delle linee di trasporto pubblico nell'area urbana che svolgono il servizio urbano ed extraurbano (sistema integrato) e chiede se sia possibile realizzare gli interventi previsti dalle linee guida sui mezzi/ linee di trasporto che svolgono tale servizio.

In particolare, nel caso delle Aree "polo", dove sono presenti sia addensamenti abitativi significativi ma anche situazioni di rarefazione insediativa, si chiede se è possibile l'acquisto degli autobus di classe 2 e non di classe 1 (urbani), con la precisazione che comunque gli autobus indicati nel piano rispetteranno le caratteristiche di facilità di accesso (pianale ribassato) e di confortevolezza indicate dall'Azione.

Risposta: in linea generale, tali azioni sono finalizzate a risolvere problemi all'interno dell' "Area urbana" così come definita e selezionata nell'ambito dell'Asse 6 (cfr. Decreti n.19 del 15/06/2016 e n.29 del 30/06/2016). Infatti il POR prevede che gli interventi riguarderanno solo i Comuni nell'ambito delle Aree urbane individuate al termine del processo di selezione, con particolare riferimento alle urbane periferiche e/o disagiate al fine di coinvolgerle nel processo di inclusione sociale.

Per le due azioni, è opportuno fornire una descrizione analitica e dettagliata dei percorsi anche in relazione alla localizzazione delle aree marginali/degradate e delle fasce svantaggiate di popolazione e al principio fondamentale di integrazione tra le Azioni.

In particolare si sottolinea quanto prevede il POR nell'ambito della strategia generale espressa dalla Regione del Veneto in materia di TPL:

- gli investimenti proposti nelle due Azioni rispondono a finalità generali rivolte a un'incentivazione e miglioramento della mobilità *urbana* e *suburbana* con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, nonché a quelle e periferiche e/o degradate;
- le finalità di cui al primo punto saranno perseguite attraverso:
 - il *riassetto e l'integrazione* delle reti e dei modi di offerta del trasporto pubblico e la *razionalizzazione del traffico privato*, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo *il trasporto pubblico collettivo rispetto a quello individuale*;
 - la realizzazione di un'efficace politica d'inclusione sociale attraverso la *diffusione dei servizi in aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell'accessibilità*, in complementarietà con OT9 per quanto riguarda i destinatari delle azioni e la rivitalizzazione delle stesse aree.

Di conseguenza la scelta dei mezzi oggetto dell'azione deve essere legata al *perseguimento dei principi, obiettivi e indirizzi di cui sopra*, la cui coerenza deve essere illustrata e motivata nella SISUS.

Inoltre, dovranno essere garantiti standard qualitativi, di accessibilità e di confortevolezza (ad es. pedane) più elevati previsti dall'azione 4.6.2., cui si rinvia.

OT 9

Nel caso in cui un comune stia acquisendo un immobile da utilizzare per il co-housing, è possibile inserire nella SISUS la progettualità relativa a tale edificio, anche se l'edificio non è ancora di proprietà pubblica? E si possano prevedere degli interventi a partire dal 2019 su alloggi che al momento risultano occupati per esigenze contingenti, dichiarando che tali alloggi avranno i requisiti richiesti (alloggi sfitti) alla data indicata di avvio degli interventi?

Si possono far rientrare anche interventi su alloggi che potrebbero liberarsi in un momento successivo alla presentazione della strategia, in caso di emersione di nuove esigenze?

Risposta: con il presente Avviso, pur chiedendo di indicare già le azioni che si intendono effettuare e gli interventi, non si procede già ad assegnare direttamente le risorse ai singoli beneficiari. Pertanto, se si ritiene con certezza che l'edificio sarà acquisito dal comune in oggetto nei tempi utili all'attuazione della SISUS, è possibile inserirlo. Analogamente, se si ritiene che gli alloggi saranno effettivamente sfitti. Deve esserci certezza al momento di

presentazione della SISUS, nel senso che non è possibile in caso di emersione di nuove esigenze in futuro.

Si chiede però di prestare attenzione alla "cantieriabilità" dell'intervento. Se l'intervento si deve attuare su un immobile del quale si deve ancora acquisire la proprietà, potrebbero esserci delle difficoltà nel rispettare i target richiesti per l'azione 9.4.1 in termini di output (fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi al 2018).

Si suggerisce quindi di valutare bene questo aspetto. Ad esempio, non ci sarebbero problemi se per l'azione 9.4.1 ci fossero comunque altri interventi oltre a questo immediatamente attivabili e quindi in grado di garantire il raggiungimento dei suddetti target.

È possibile inserire nella SISUS anche interventi su alloggi di proprietà dei Comuni, non in gestione ATER, fatta esclusione, in base al principio di demarcazione con il PON Metro 2014-2020, degli alloggi di proprietà del Comune di Venezia?

Risposta: per l'azione 9.4.1-sub azione 1 il POR FESR ammette attualmente interventi solo su "patrimonio esistente di proprietà o in gestione" delle ATER. È stata elaborata una proposta di modifica al POR che includerebbe esplicitamente, tra l'altro, anche interventi su alloggi di proprietà di Comuni indipendentemente dalla gestione ATER (escludendo il Comune di Venezia nel rispetto della demarcazione quindi), che sarà presentata in occasione del prossimo Comitato di sorveglianza. Si tratta comunque di interventi la cui ammissione è subordinata all'acquisizione del parere del CdS.

Si ricorda quanto previsto dall'art.65 co.9 Reg. 1303/2013:

La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Rispetto all'OT 9 viene richiesto che le operazioni siano inserite all'interno dei Piani di Zona dei servizi sociali e socio sanitari a cura delle Autorità Urbane mediante specifica richiesta di adeguamento da inoltrarsi al Presidente della Conferenza dei Sindaci, alle ULSS competenti e p.c. alla Regione Veneto. Tale procedura viene

normalmente formulata dai singoli Comuni e non dalle AU. È necessario che venga formulata un'unica richiesta di adeguamento da parte dell'AU in rappresentanza dei comuni dell'area in oggetto, oppure ogni singolo Comune può formulare autonomamente la propria istanza?

Risposta: la richiesta dovrà essere formulata dall'Autorità urbana (AU) in rappresentanza dei singoli Comuni. Nel formulare la richiesta l'AU dovrà qualificarsi facendo riferimento alla convenzione all'uopo sottoscritta (che dovrà essere allegata alla richiesta), precisando che la richiesta di inserimento delle operazioni nei Piani di Zona avviene in virtù delle previsioni dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020, che prevede appositi finanziamenti. La richiesta di adeguamento alla programmazione dei Piani di Zona dovrà essere indirizzata al Presidente della Conferenza dei Sindaci, al Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale dell'ULSS competente, e p.c alla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali.

A pag. 32 delle Linee guida c'è un motivo particolare per il quale la quota di co-finanziamento per l'OT9 alla sub-azione 9.4.1 è indicata in proporzione inversa rispetto alle altre (0-20% anziché 20-0%)?

Risposta: No, è solo scritto involontariamente in modo diverso.

Con riferimento all'azione 9.4.1, sub-azione 2, si chiede se possano essere ammessi interventi di co-housing su immobili di proprietà ATER.

Risposta: per la sub-azione 2, il POR prevede che gli immobili sui quali intervenire devono essere di proprietà pubblica e i beneficiari enti pubblici.

Per quanto attiene l'azione 9.4.1 - sub-azione 1 "Edilizia residenziale pubblica" l'ATER di Treviso chiede indicazioni in merito alla rendicontazione delle spese ammissibili, in particolare degli oneri reali di progettazione e alla documentazione che dovrà essere prodotta dal beneficiario.

Risposta: l'importo massimo ammissibile degli "Oneri reali di progettazione" va calcolato nella misura non superiore all'8% del "Costo di costruzione" di cui alla progettazione esecutiva, come definito nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 897 del 12.04.2002 e n. 4078 del 19.12.2006, allegata alla presente, riferite

alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata.

Tale voce di costo deve essere inserita nel Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento, redatto in conformità della richiamata D.G.R. n. 897/2002. Tale Quadro Tecnico Economico deve essere vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10 del 9.03.1995, istituito presso l'A.T.E.R. competente per territorio.

Inoltre, le spese relative alla progettazione devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati e relativi atti di pagamento (mandato e quietanza di pagamento devono essere resi in copia conforme all'originale).

Infine, si rimanda alle disposizioni di carattere generale di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013 – Capo III "Ammissibilità delle spese e stabilità", articoli n. 65, n. 69 e n. 70.

Con riferimento a tutte le azioni e sub-azioni previste nell'ambito dell'OT9 che prevedono una pluralità di potenziali beneficiari (Comune capoluogo, comuni dell'area, enti pubblici, ATER), si chiede se come prassi utilizzata in altri programmi di sviluppo locale sia necessario pubblicare un avviso ad evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari.

Risposta: Nella strategia dovranno essere precisati diversi aspetti delle Azioni e degli interventi, da cui ne deriverà una conseguente individuazione pre-determinata dei beneficiari: ad es. i beneficiari nel caso dell'Azione 4.6.2 non potranno che riguardare gli operatori di trasporto con i contratti di servizio o gli enti affidanti; oppure nel caso di interventi nella 9.4.1, la strategia dovrà contenere una mappatura degli interventi con conseguente individuazione del beneficiario che realizzerà l'intervento.

Le Azioni saranno realizzate a titolarità o a Regia e pertanto i beneficiari non saranno individuati tramite bandi. Resta il fatto che i beneficiari pubblici (elencati nella parentesi) dovranno appaltare lavori, forniture/servizi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici seguendo le procedure previste a seconda della tipologia di appalto e del valore stimato dello stesso (soglie di importo da mettere a gara).

Relativamente all'azione 9.5.8 – strutture per senza fissa dimora - si chiede se sia ammissibile un intervento di ristrutturazione e

ampliamento che preveda un incremento della superficie e volumetria di edifici già esistenti.

Risposta: è ammissibile l'intervento di "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, e non quello di "ampliamento". Tale indicazione è riportata a pagina 30, per quanto concerne l'azione 9.5.8., dell'allegato "A.1" (Linee Guida - Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano (SISUS)) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 26.07.2016 (Approvazione dell'"Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo).

Riguardo all'azione 9.5.8, un comune intende potenziare una struttura di proprietà comunale al fine di accogliere, nella stagione fredda, persone senza fissa dimora (homeless). Tale struttura, nel restante periodo dell'anno, viene utilizzata sempre per finalità di carattere sociale, non rivolte agli homeless, per attività prevalentemente diurne. Si chiede se è possibile utilizzare i fondi dell'azione 9.5.8 per la realizzazione di alcuni alloggi di prima accoglienza per i senza fissa dimora nell'edificio in questione, fermo restando che l'emergenza è nel periodo invernale.

Risposta: Si ricorda che l'azione 9.5.8 dell'Asse 6 del POR FESR, prevede la realizzazione di 4 tappe: 2 finanziate dal POR FESR le altre 2 finanziate con risorse alternative.

Il finanziamento FESR copre esclusivamente gli interventi strutturali delle tappe 1 e 3: 1. accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari; 3. housing sociale. Pertanto, oltre al potenziamento degli alloggi di prima accoglienza dovrà essere considerato anche il potenziamento dell'housing sociale nell'ottica del superamento del dormitorio tradizionale.

Gli alloggi di prima accoglienza menzionati nel quesito posto, sembrano rientrare nel punto 1. Non vi è alcun riferimento alla realizzazione di mini abitazione di housing sociale previsto dalla tappa 3. Per housing sociale, si intendono le mini abitazioni per quelle persone che una volta approdate ad una buona autonomia siano in grado di gestire la quotidianità al di fuori delle strutture di accoglienza.

L'obiettivo dell'azione è ridurre il numero dei senza fissa dimora secondo un processo di superamento del dormitorio come risposta esaustiva. Non si tratta di rispondere ad una fase emergenziale del periodo invernale, piuttosto di

creare le condizioni per favorire l'uscita di più soggetti da situazioni di marginalità estrema.

Il progetto per i senza fissa dimora per essere finanziabile deve prevedere la realizzazione delle 4 tappe illustrate nel POR FESR .

Per ciò che riguarda invece le attività sociali aventi finalità diverse dall'azione 9.5.8, si precisa che le infrastrutture dedicate a queste non sono finanziabili e che quindi non possono essere svolte negli stessi spazi oggetto dell'azione 9.5.8.

Con riferimento all'azione 9.5.8 si chiede se tale intervento possa essere previsto su edifici di enti quali le IPAB.

Risposta: anche per questi interventi è stata proposta una modifica del POR che aggiunga la proprietà di "altri enti pubblici" degli immobili sui quali intervenire, per Venezia, accanto a ATER e altri Comuni (eccetto Venezia).

Si tratta comunque di interventi la cui ammissione è subordinata all'acquisizione del parere del CdS.

Si ricorda quanto previsto dall'art.65 co.9 Reg. 1303/2013:

La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

In seguito all'approvazione del Comitato di Sorveglianza saranno ammissibili interventi sulle IPAB, che attualmente si configurano come Enti Pubblici.

INDICATORI E OBIETTIVI

L'obiettivo al 2018 sarà solo l'acquisto di un certo numero di mezzi ed il recupero della quota fissata di alloggi o anche il raggiungimento della soglia di spesa generale (incluse quindi tutte le azioni) pari al 25% della somma totale assegnata al lordo del 6%?

Risposta: L'obiettivo al 2018 è composto da target fisici (relativi a bus e alloggi) e finanziari (relativi alla spesa certificata di tutto l'Asse nel suo complesso).

Nelle Linee guida i target fisici sono stati calcolati per ciascuna città, mentre non sono stati specificati i target finanziari per ogni area se non indicando il totale da raggiungere per l'Asse 6: 19.746.170 € complessivamente per tutte le azioni (lo 0,256443 ovvero circa il 26% di 77 milioni €, totale lordo al 6%). Si veda in particolare pag. 227 del POR FESR e pag. 18 delle Linee Guida SUS-Allegato A1.

Naturalmente le stesse prescrizioni relative al conseguimento dei target intermedi previsti per gli indicatori di output dovranno trovare applicazione anche in relazione al target intermedio previsto per le spese certificate per l'intero Asse. Pertanto si conferma che al 2018 le Aree urbane dovrebbero, con la loro spesa certificata su tutte le azioni Asse 6 (e quindi non solo con bus e alloggi), contribuire al raggiungimento di quella cifra. La cifra relativa al target finanziario per ciascuna città, proporzionata alle risorse assegnate, è quindi circa il 26% del budget totale per città comprendente il lordo del 6%.

A spiegazione di quanto indicato, di seguito una tabella con i target finanziari per città:

	25,6433 % del totale compreso il 6%
Venezia	€ 2.872.161,60
Verona	€ 4.226.180,64
Padova	€ 4.226.180,64
Vicenza	€ 2.807.196,04
Treviso	€ 2.807.196,04
Sesta area	€ 2.807.196,04

Per l'indicatore di risultato OT 9-persone senza fissa dimora (punto 2.7.1 del formulario), online si è reperito solo quello che si ritiene essere un estratto dell' "Indagine sulle persone senza dimora 2011", report da cui codesta Regione avrebbe ricavato l'indicatore di base (4.874 persone senza fissa dimora) e calcolato la proiezione futura. Poiché il calcolo sarebbe scaturito dalle prestazioni (pasti distribuiti/posti letto) e dai servizi erogati (mense/accoglienze notturne), numeri che non risultano essere disponibili su questo estratto, si chiede indicazione di dove sia possibile reperire una versione completa della suddetta indagine.

Risposta: Il documento indicato è reperibile online in forma integrale. Come si può vedere inoltre il dato nel dossier è relativo al Nordest e non alla Regione Veneto. Da questo numero, il dato veneto è quindi stato quindi ulteriormente calcolato con la metodologia indicata (vedi pag. 13 Linee Guida – Allegato A1).

Nell'elaborare l'indicatore si è in effetti registrata un'intrinseca difficoltà nel reperire dati in merito ai soggetti senza fissa dimora, soggetti che per loro natura sono di difficile identificazione e monitoraggio, e per questo motivo anche ISTAT si è avvalso dell'aiuto di Caritas, uno dei principali enti che lavorano sul territorio nazionale in questo settore.

Riteniamo che, non solo per la compilazione della parte relativa agli indicatori ma in generale anche per l'analisi di contesto e l'elaborazione dell'azione 9.5.8, sia utile che le città compiano una ricognizione della presenza dei senza fissa dimora sul loro territorio comunale/intercomunale direttamente coi soggetti attivi nel settore come CARITAS.

Per quanto attiene gli indicatori di realizzazione del POR FESR, tali indicatori sono collegati alle risorse al netto della riserva d'efficacia?

Risposta: Gli indicatori di realizzazione del POR FESR sono collegati alle risorse totali, quindi al lordo della riserva di efficacia.

Che tipo di "flessibilità" viene riconosciuta per quanto riguarda gli indicatori di risultato? L'unità di misura per gli indicatori di risultato (nello specifico: Comuni in %, persone, persone in %, ecc.) deve rimanere invariata o può essere diversa?

Risposta: Gli indicatori di risultato e le loro unità di misura sono quelli indicati dal POR FESR e dalle Linee Guida, che ci sono stati indicati dal DPS con dati di livello regionale. Si chiede di mantenere lo stesso indicatore e unità di misura, e di declinarne i valori a livello comunale/di area urbana. Qualora fosse del tutto impossibile ritrovare tali dati a livello comunale-sub-regionale, si ritiene accettabile l'utilizzo di indicatori/unità di misura diversi, a patto che siano quanto più possibile vicini allo scopo, alla rappresentatività e all'oggetto degli indicatori "originali" e del dato da noi richiesto.

Si ricorda del resto che l'obiettivo di tali indicatori è quello di spingere le Aree a compiere una propria riflessione in merito alla situazione di partenza e all'impatto che si pensa di ottenere con le Azioni previste. Tale riflessione

risulta necessaria a livello di analisi di contesto per giustificare le scelte degli interventi da realizzare.

Condizione ulteriore ma imprescindibile è che il dato provenga da una fonte amministrativa attendibile e verificabile, o da una rilevazione diretta. Si ricorda che la rigorosità e la rappresentatività degli indicatori verranno valutate in fase di istruttoria.

Si segnala infine che la nostra Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale si è resa disponibile per un supporto, potete contattarla direttamente allo 041/2792109 segnalando la necessità di supporto in ambito di POR FESR – Sviluppo Urbano Sostenibile.”

Nel merito dell'indicatore di risultato "Comuni con servizi pienamente interattivi" sarebbe utile sapere quali sono i Comuni pienamente interattivi.

Risposta: Per quanto riguarda i servizi pienamente interattivi nei comuni, l'indicatore è stato costruito con il valore ISTAT

(http://www.datiopen.it/it/opendata/Comuni_con_servizi_pienamente_interattivi?t=Mappa) e si basa anche sulla rilevazione sulle ICT a livello locale. La descrizione del meta-dato indica che i Comuni con servizi pienamente interattivi sono quelli che consentono l'avvio e la conclusione per via telematica dell'intero iter relativo ad un servizio richiesto. Si consiglia quindi di procedere ad una rilevazione diretta per i comuni in oggetto, tenendo conto che l'unità di misura sono i Comuni.

Cosa succede nell'ipotesi che uno degli indicatori di risultato indicati nella strategia urbana non venisse raggiunto?

Risposta: Gli indicatori di risultato riportati nel Programma Operativo rispecchiano e traducono quantitativamente i risultati attesi e le priorità di investimento adottate dalla Regione, nel rispetto delle direttive del DPS, presenti nell'AdP 2014-2020. Tali indicatori rispettano altresì l'art.6 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014. Gli indicatori di risultato e i loro valori target presenti nel POR FESR misurano l'andamento di fenomeni complessi, condizionati da fattori sociali ed economici difficilmente prevedibili. A titolo di esempio, per alcuni indicatori si è ipotizzato, tra tutti gli scenari plausibili, un andamento tendente ad una situazione "migliorativa", ossia di uscita dalla "crisi" e di una ripresa economica che accompagni la Regione del Veneto verso i risultati oggi ottenuti dalle

Regioni italiane più avanzate (metodologia del benchmarking). Si presuppone, infatti, che le strategie regionali, nazionali e comunitarie, tra le quali si inserisce coerentemente anche il POR FESR, avranno un notevole impatto su tutto il tessuto economico e sociale regionale, con risultati diretti e indiretti, favorendo gli investimenti strategici e stimolando politiche mirate agli obiettivi di Europa 2020. Si provvederà in sede di valutazione del Programma a determinare l'incidenza sul valore realizzato per ogni indicatore di risultato previsto.

Per quanto riguarda in particolare gli indicatori di risultato dell'Asse 6 – SUS, nel POR FESR sono stati calcolati a livello regionale, e quindi in sede di valutazione si andrà a misurare l'impatto delle azioni intraprese su tutto il territorio della Regione Veneto. In questo senso, l'indicatore che chiediamo di calcolare alle Aree urbane va inteso come la stima del contributo delle città al raggiungimento di questo risultato, e per questo motivo non è possibile calcolarlo "matematicamente", ad esempio dividendo per 6 (numero delle aree urbane) il valore da raggiungere (come invece deve avvenire per l'indicatore di output, ovvero il risultato fisico e tangibile vincolato al performance framework). Si è ritenuto quindi di richiedere alle Aree urbane di ragionare anche in termini di risultati e impatto e di declinare i valori base, legati all'analisi di contesto, e i risultati che si vorrebbero raggiungere.

Con riferimento alla programmazione degli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione di edifici pubblici per potenziare servizi di pronto intervento e delle strutture abitative e socio sanitarie e sostegno dei senza dimora (azione 9.5.8) si chiede se l'indicatore di output al 2023, pari a 12 strutture per l'alloggio temporaneo per i senza dimora nelle 6 Aree urbane sia distinto per singola AU. Considerando come valore medio 2 strutture per AU, si chiede quali conseguenze in termini finanziari vi siano nel caso in cui non si riesca ad inserire nella SISUS la previsione di almeno 2 strutture.

Risposta: su questo punto si richiama quanto indicato a pag. 19 delle Linee Guida Orientamenti per la programmazione: l'Area deve dimostrare di contribuire al raggiungimento del valore target dell'indicatore di realizzazione proporzionalmente alle risorse assegnate per l'azione (9.5.8, in questo caso). Ad esempio se per un'Area urbana è prevista un importo pari a circa il 20% del totale, l'Area dovrà contribuire a un 20% degli indicatori (un valore almeno pari a due in questo caso); in presenza di un numero di indicatori inferiore, verrà assegnato un importo inferiore, con una riduzione proporzionale al numero degli indicatori.

QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SISUS DEI COMUNI POLO

Nel caso in cui all'interno di un'Area urbana alcuni Comuni abbiano trasferito ad un'Unione di Comuni (costituita anche da altri comuni non facenti parte dell'AU) una delle funzioni in oggetto, è possibile che, in caso di convenzione di cui alla L.R. n. 18/2012, partecipi l'Unione dei Comuni?

Risposta: è possibile che anche altri comuni non facenti parte dell'Area urbana associno la stessa funzione con i Comuni dell'Area, in un'unica Convenzione.

Quali sono le funzioni fondamentali di cui all'Art. 19 comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 da considerare ai fini dell'ammissibilità al criterio b.1.2? è compresa anche la lettera I-bis, secondo normativa vigente?

Risposta: sì. Per quanto riguarda la funzione I) il testo dell'Allegato A2 presenta un refuso, in quanto il testo citato dell'Art. 19 comma 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, non risulta essere quello vigente. Si specifica pertanto che per quanto riguarda l'elenco delle funzioni fondamentali e in particolare la funzione I) di considerare il testo vigente dell'Art. 19 comma 1 così come modificato dall'art.1, comma 305 della legge n. 228/2012 che recita: [...] I) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; I-bis) i servizi in materia statistica [...].

Per quanto riguarda il Criterio b.1.2 dell'Allegato A2 (criterio di ammissibilità relativo all'associazionismo intercomunale), è da ritenersi valida ai fini dell'ammissibilità l'associazione di una funzione fondamentale tramite lo strumento del "consorzio"?

Risposta: tutti i Comuni dell'Area devono associare almeno 2 funzioni di cui all'Art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135\2012 e ss. mm. ii., compatibilmente con le modalità previste dalla L.R. 18/2012 che individua tre modalità organizzative (Unione, Convenzione, Consorzio). In sede di istruttoria la Commissione di Valutazione valuterà l'ammissibilità della

candidatura, tra cui anche la compatibilità delle esperienze di gestione associata di funzioni presentate dalle aree candidate rispetto a queste indicazioni normative. Si ricorda inoltre che per essere considerata associata, la funzione fondamentale si intende esercitata nella sua interezza, pertanto completa di tutte le sue componenti, e non soltanto di alcuni servizi.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AUTORITÀ URBANA

La struttura organizzativa dell'A.U. può prevedere la figura di un dipendente che sorveglia le relazioni dell'Amministrazione con le Aziende Partecipate?

Risposta: Le componenti "obbligatorie" dell'AU sono indicate nella documentazione e non comprendono esplicitamente il ruolo indicato nel quesito. In sede di istruttoria la Commissione valuterà come l'organizzazione e la composizione dell'AU contribuirà al raggiungimento del criterio di ammissibilità b.3 e poi assegnerà un punteggio nel contesto della valutazione del criterio c.4 "Validità dell'approccio attuativo, metodologico, organizzativo e procedurale della Strategia", in particolare per il criterio c.4.1.

In ogni caso la figura in questione non dovrebbe svolgere funzioni di gestione in quanto non richieste alle Autorità Urbane.

Possiamo procedere con la pubblicazione di una pagina web dedicata espressamente all'Autorità Urbana del comune capoluogo, specificando che è stata individuata ma non ancora formalmente costituita?

Risposta: L'Autorità Urbana tipologia Comune capoluogo è stata individuata con Decreti del Dirigente della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n. 29 del 30/06/2016 e si ritiene sia già "operativa"; l'Autorità urbana non è ancora stata istituita come Organismo Intermedio ma questa è una procedura distinta da quella di individuazione. Non ci sono problemi per la pubblicazione della pagina standard dell'AU.

CONVENZIONE TRA COMUNI DELL'AREA E GOVERNANCE

Nella Convenzione di cui al criterio b.2, al fine di rispondere al criterio di valutazione c.5.1 "efficacia della governance istituzionale e delle modalità di coordinamento tra gli attori istituzionali coinvolti nell'attuazione della SISUS"- è possibile prevedere la sottoscrizione da altri parte di altri soggetti (es. azienda di trasporto, ULSS, ATER, compresi beneficiari), e di prevedere la loro partecipazione al tavolo tra i Comuni che guida le attività dell'Area urbana?

Risposta: La Convenzione in oggetto deve essere firmata soltanto dai Comuni facenti parte dell'Area urbana, in quanto ha la finalità, tra l'altro, di definire i rapporti tra i Comuni che si uniscono come Area urbana e che presentano la SISUS, nonché di definire la delega di funzioni nei confronti del Comune facente funzione di Autorità urbana.

I rapporti tra Comuni devono essere definiti in modo chiaro, e il ruolo degli stessi non va confuso con il ruolo di altri soggetti come quelli indicati, a maggior ragione se aventi ruolo di beneficiario, considerando anche che l'AU ha il compito di selezionare le operazioni. Pur trattandosi di interventi a regia o titolarità, va garantita la correttezza nelle procedure di selezione.

Ciò non toglie che gli altri soggetti istituzionali o pubblici coinvolti (ATER, ULSS, ecc.) vengano consultati in fase sia di elaborazione che di attuazione della SISUS. Tale consultazione andrà garantita con ulteriori modalità. Non si esclude che all'interno della Convenzione si possano indicare tali modalità di consultazione, purché non si sovrappongano alle procedure di selezione delle operazioni.

In merito ai criteri C.5, è possibile definire la governance dell'Area e il coinvolgimento dei vari attori coinvolti, tra cui gli enti pubblici competenti per la programmazione degli OT 2, 4, 9 che saranno anche beneficiari degli interventi, tramite la firma di un protocollo/accordo specifico in fase di elaborazione della SISUS? Quale ruolo devono avere tali soggetti nella fase di programmazione e attuazione?

Risposta: In merito ai rapporti con soggetti terzi rispetto ai Comuni, nel bando non sono stati imposti strumenti specifici da utilizzare (a differenza della convenzione tra Comuni dell'Area urbana che è obbligatoria). È possibile dar vita ad un protocollo, tenendo conto che la Commissione di valutazione ne valuterà i contenuti e le funzionalità in merito agli obiettivi da raggiungere, ovvero si valuterà:

- se in fase di *programmazione* della SISUS c'è stata una consultazione con il territorio (cittadini, società civile, stakeholders locali, organismi del terzo settore e altri livelli di governo, e ovviamente anche gli altri enti pubblici competenti per la programmazione delle materia di intervento) (c.5.2.1).
- se in fase di *attuazione* è garantito un sistema di governance efficace con la collaborazione degli attori e enti istituzionali deputati coinvolti (c.5.1).

Si raccomanda a questo proposito di tenere distinto le figure degli attori coinvolti nella programmazione nei settori di intervento SUS dagli eventuali beneficiari degli stessi interventi della SISUS, anche se in fase attuativa in alcuni casi questi due profili finiranno per coincidere. Se da una parte i potenziali beneficiari possono essere coinvolti nelle consultazioni in fase di "ascolto" del territorio, in qualità di soggetti particolarmente rilevanti, dall'altra essi potranno essere formalmente individuati come beneficiari solo dopo la procedura di selezione delle operazioni, anche in caso di interventi a titolarità e regia. Le AU non possono svolgere infatti la funzione di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari prima dell'approvazione della Strategia e della designazione quali Organismi intermedi.

Un Comune AU capofila, nella persona del suo rappresentante legale (il Sindaco) può coinvolgere e impegnare gli altri Comuni dell'Area Urbana attraverso la firma di un Accordo di programma, a firma dei Sindaci, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, invece che utilizzare lo strumento della convenzione?

Risposta: la richiesta di utilizzare l'Accordo di programma quale strumento per disciplinare i rapporti tra i Comuni nella costruzione e attuazione della Strategia, di cui al criterio di ammissibilità b.2 è accoglibile a condizione che siano garantite tutte le condizioni previste dal criterio richiamato (rispetto della normativa in materia di accordi tra enti, finalità e contenuti).